

CAMERA DEI DEPUTATI N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERRANOVA, GUADAGNO, MANNUZZU, NAPOLEONI,
ORLANDO, SPAVENTA, SPINELLI

Presentata il 3 dicembre 1976

Estensione del trattamento economico integrativo e previdenziale agli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che si propone, di nuovo, all'esame della Camera è destinata a colmare una lacuna nei testi legislativi e regolamentari riguardanti la specifica materia della Cassa nazionale del notariato, che ha dato luogo a comportamenti da parte di questo ente contraddittori e forse anche illegittimi, ed a rimediare ad una grave ingiustizia cui deve sottostare la categoria degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge sull'ordinamento del notariato.

Costoro vengono nominati con decreto del Capo dello Stato nelle isole o in comuni e frazioni di comune per i quali vi sia difficoltà di comunicazione in luogo del notaio (e cioè del professionista che abbia vinto il concorso ed abbia i requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge); ma benché nello articolo 6 della legge si parli di un «incarico temporaneo» sta di fatto che gli esercenti in tal modo abilitati alle funzioni notarili svolgono in effetti la loro

attività stabilmente e professionalmente per molti anni, se non per decenni, sino alla loro morte ovvero sino al compimento dell'età pensionabile.

È bene a questo punto sottolineare che l'equiparazione di questa categoria a quella dei notai è totale e assoluta non solo nell'esercizio delle funzioni, ma anche per l'adempimento di tutti gli altri obblighi che incombono ai notai e per le responsabilità, penali ed amministrative derivanti dall'esercizio delle funzioni. Essi infatti ai sensi dell'articolo 18 della legge debbono versare una cauzione prima di iniziare le loro attività, debbono prestare giuramento dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la loro sede e ricevono dal consiglio notarile il sigillo con la scritta specifica di « notaio ». Inoltre per effetto dell'articolo 24 debbono entro novanta giorni dalla data di registrazione del decreto di nomina presso il consiglio notarile aprire l'ufficio nel luogo assegnato e

conseguentemente vengono di ufficio iscritti nel ruolo dei notai esercenti in quel determinato collegio.

Essi vengono anche iscritti d'ufficio alla Cassa nazionale del notariato in virtù del decreto ministeriale 26 aprile 1948 che appunto prescrive l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli dei notai esercenti. Per di più sono costretti a pagare i contributi nelle forme obbligatorie previste dagli articoli 17 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158: queste norme infatti stabiliscono che il pagamento dei contributi previdenziali notarili deve avvenire mediante versamento di una quota degli onorari percetti all'Archivio notarile al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori degli atti stipulati, nonché mediante trattenuta diretta di parte dell'onorario effettuata dall'Ufficio del registro nell'ipotesi di atti notarili soggetti a rettifica di valore.

Senonché la Cassa nazionale del notariato, nonostante la iscrizione ed il pagamento dei contributi, non ammette gli esercenti al trattamento pensionistico previsto per i notai cessati, o morti, o per le loro famiglie, in quanto assume che questa categoria non sarebbe stata espressamente contemplata dalla normativa vigente in materia che fa ancora capo al regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 2239), che ebbe a sostituire (vedi articolo 10) il precedente regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 istitutivo della Cassa.

Si tratta chiaramente di una deficienza legislativa che è stata già evidenziata dal tribunale civile di Roma che, decidendo su una domanda di pensione avanzata dalla vedova di un esercente le funzioni notarili, ha rimesso gli atti della causa alla Corte costituzionale per decidere sulla incostituzionalità dell'articolo 3 citato del decreto-legge del 1923.

Il tribunale ha rilevato — sotto il profilo della violazione del precetto contenuto

nell'articolo 3 della Costituzione — che « se è vero che i soggetti in questione non posseggono lo *status* professionale del notaio, è innegabile che ne esercitano tutte le funzioni *nomine proprio* dal giorno della loro iscrizione nel ruolo dei notai esercenti nel collegio, previ gli adempimenti comuni ai notai stabiliti negli articoli 18 e 24 della legge (prestazione di idonea cauzione e del giuramento, ricezione del sigillo, ecc.) ».

E lo stesso tribunale ha pure messo nella dovuta evidenza che il contrasto con le norme costituzionali appare ancora più convincente in riferimento all'articolo 38, secondo comma della Costituzione, in virtù del quale, come è noto, è prescritto che a tutti i lavoratori debbano essere preveduti e assicurati (fra l'altro) validi strumenti previdenziali in caso di invalidità e vecchiaia.

È dunque tutta una situazione di fatto e di diritto che va riparata mediante un adeguato strumento legislativo, che da una parte elimini le contraddizioni in atto e le difficoltà interpretative alle quali deve indubbiamente sottostare la Cassa; dall'altra rimedi all'ingiustizia del negato trattamento di quiescenza a lavoratori che hanno continuamente e professionalmente svolto l'attività in questione.

La Cassa dovrà necessariamente modificare le proprie disposizioni regolamentari e valuterà, attraverso l'istruttoria delle pratiche, se sussistono le condizioni della continuità e professionalità, nel senso di esercizio di funzioni effettuato in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività.

L'approvazione della presente proposta di legge costituisce la sanatoria di una situazione obiettivamente iniqua, nella quale si trovano oggi gli incaricati di funzioni notarili — (una decina in tutto) — situazione analoga a quella dei vice pretori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie, i quali però hanno ottenuto il riconoscimento del loro legittimo diritto allo stipendio e al trattamento previdenziale con la recente legge 18 maggio 1974, n. 217.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (recante « Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 sulla cassa nazionale del notariato »), sono aggiunti i seguenti sesto e settimo comma:

« Il trattamento economico integrativo e quello previdenziale previsto nella presente legge e successive modificazioni a favore dei notai e delle loro famiglie deve considerarsi esteso anche a favore degli esercenti le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e delle loro famiglie, a condizione che essi abbiano svolto o svolgano le funzioni notarili con continuità e professionalmente e ricorrano tutti gli altri requisiti prescritti.

La Cassa nazionale del notariato deve adeguare le proprie disposizioni regolamentari alla presente norma ».